

La minIstruzione ha chiesto al welfare l'estensione dello stato di disoccupazione all'intera categoria

Indennità per tutti i supplenti invalidi

Inclusione anche per i docenti non iscritti al collocamento

DI ANTIMO DI GERONIMO

Indennità di disoccupazione a tutti gli invalidi civili. Secondo quanto risulta a *ItaliaOggi*, il ministero dell'istruzione è in procinto di chiedere il nullaosta al ministero del welfare per riconoscere lo stato di disoccupazione a tutti i supplenti invalidi civili. Indipendentemente dal fatto che siano titolari di supplenza annuale o temporanea e che siano iscritti nelle liste del collocamento oppure no. Sarebbe volgere al termine, dunque, l'annosa querelle sulla questione dello stato di disoccupazione, che viene richiesto ai docenti disabili per ottenere la precedenza nelle assunzioni: la cosiddetta riserva.

■ LA QUOTA DI RISERVA

Il beneficio è espressamente previsto dalla legge 68/99 e consiste nell'accantonamento di una quota del 7% dei posti nell'organico (la «quota di riserva») che viene destinata alle assunzioni dei lavoratori che siano in grado di vantare una riduzione della capacità lavorativa non inferiore al 46%.

■ LO STATO DI DISOCCUPAZIONE

La fruizione del diritto all'assunzione, però, è attualmente vincolata all'inclusione nelle liste del collocamento. E tale atto deve verificarsi entro e non oltre la data di presentazione delle domande di inclusione e aggiornamento delle graduatorie permanenti. Resta il fatto, però, che, per iscriversi negli elenchi del collocamento, è necessario lo stato di disoccupazione. E su questo punto non è mai stata chiarezza.

■ LE INTERPRETAZIONI DEI CENTRI PER L'IMPIEGO

Dunque, a seconda delle regioni e (non di rado) delle province, i centri per l'impiego hanno assunto posizioni non univoche e, talvolta, di segno opposto. Vi sono uffici di collocamento che accettano le iscrizioni anche se provengono da supplenti. E ve ne sono altri che applicano la normativa alla lettera, rifiutando di iscrivere chi non è totalmente disoccupato. Senza tenere conto nemmeno di quanto prevede il decreto legislativo 181/2000 (comma 1, lett. a). E, cioè, che lo stato di disoccupazione non si perde se non si supera la soglia di reddito minimo fiscalmente esente (7.500 euro).

Una situazione certamente paradossale che ha determinato l'insorgenza di un acceso contenzioso a tutti i livelli.

■ IL PARERE DEL CONSIGLIO DI STATO

Sulla questione, peraltro, si è espresso anche il Consiglio di stato che, in sede consultiva, ha fornito un lungo e argomentato parere (II sezione: 11616/2004).

In sintesi, secondo i giudici amministrativi lo stato di disoccupazione si perde solo se l'interessato

è titolare di un incarico di supplenza annuale altrimenti no.

«L'indirizzo prevalente è quello che ricollega il discrimine al termine annuale», argomenta il Consiglio di stato, nel parere. «Infatti si è pressoché costantemente ritenuto, con riferimento alla disciplina anteriore alla legge n. 68 del 1999, che lo stato di disoccupazione necessario per fluire in un pubblico concorso della riserva di posti prevista dalla legge 2 aprile 1968 n. 482 non viene meno per effetto del conferimento di una o più supplenze temporanee di insegnamento nell'arco dell'anno scolastico, mentre è idonea a far venir meno la detta condizione soltanto la supplenza annuale, caratterizzata da tendenziale stabilità, o quanto meno da relativa continuità».

■ ALL'AMMINISTRAZIONE L'ULTIMA PAROLA

Ma si è trattato di una pronuncia interlocutoria. Il Consiglio, infatti, ha rilanciato la palla al ministero dell'istruzione, invitando l'amministrazione a prendere la decisione finale.

«L'amministrazione dovrà quindi valutare caso per caso», si legge nel provvedimento, «con riferimento alle singole fattispecie eventualmente accorpate per ipotesi omogenee o analoghe, se il rapporto di lavoro del supplente, in relazione alle sue varie tipologie ed articolazioni, che solo l'amministrazione stessa può cogliere con pienezza e consapevolezza di presupposti ed effetti, possa considerarsi dotato di quella tendenziale stabilità, di cui ha fatto uso la tutt'ora apparentemente valida giurisprudenza».

■ DISOCCUPATI SE SUPPLENTI

In buona sostanza, il Consiglio di stato ha detto all'amministrazione che lo stato di disoccupazione si perde solo se l'interessato risulta titolare di un incarico di supplenza annuale. E che lo stato di disoccupazione permane se nel corso dell'anno si cumulano incarichi di supplenza breve o fino al termine delle attività didattiche. Fermo restando, però, che la decisione finale spetta all'amministrazione, che deve valutare le risoluzioni caso per caso.

■ IL LIMITE DI REDDITO

I magistrati amministrativi, però, non hanno fatto nessun accenno, invece, al limite di reddito, superato il quale si dovrebbe perdere lo stato di disoccupazione.

Vale a dire al disposto di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 181/2000, che prevede la conservazione dello stato di disoccupazione a seguito di svolgimento di attività lavorativa, tale da assicurare un reddito annuale non superiore al reddito minimo personale escluso da imposizione. Un reddito minimo che la legge ha fissato nell'ordine della cifra di 7.500 euro.

■ LA QUESTIONE DEI 7.500 EURO

Su questa questione, peraltro, esiste anche una circolare della provincia di Milano, del 27 aprile 2005 (prot. 80/es) che riafferma l'esistenza del discrimine del superamento dei 7.500 euro, quale termine per la perdita dello stato di disoccupazione.

«L'acquisizione e lo conservazione dello stato di disoccupazione», si legge nel dispositivo, «operano nei confronti delle persone che svolgono attività lavorativa il cui reddito non superi il reddito minimo annuale escluso da imposizione sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme fiscali».

■ DISOCCUPAZIONE E GRADUATORIE

Dalla lettura coordinata dei due provvedimenti, dunque, sembrerebbe evincersi che i titolari di incarico di supplenza temporanea avrebbero diritto a iscriversi all'ufficio di collocamento. Per poi far valere il diritto di accesso alla quota di riserva in sede di formazione delle graduatorie permanenti. Ciò a prescindere dalla durata degli incarichi, che non coprono in ogni caso l'intero anno scola-

stico. E che questo diritto potrebbe venir meno solo se, entro la data di scadenza del contratto, gli interessati dovessero superare il limite di reddito. I titolari di incarico di supplenza annuale, invece, non ne avrebbero diritto in ogni caso.

■ LA POSIZIONE DEL MINISTERO

Il ministero dell'istruzione, invece, sembrerebbe orientato a superare anche il discrimine della supplenza annuale. In buona sostanza, il dicastero di viale Trastevere avrebbe intenzione di chiedere al ministero del welfare il nullaosta per estendere il diritto di accesso alla quota di riserva anche ai supplenti annuali. In pratica, abolendo il vincolo della presentazione dei certificati di iscrizione al collocamento all'atto della presentazione della domanda di inclusione o aggiornamento delle graduatorie permanenti.

■ SE IL WELFARE DÀ L'OK

Se il ministero del welfare darà l'ok, il dicastero dell'istruzione potrà chiarire con una circolare la nuova posizione. Il tutto facendo piazza pulita di tutte le interpretazioni contrastanti che si sono

rincorse in questi anni per tutta l'Italia. L'eliminazione del vincolo della presentazione del certificato di iscrizione al collocamento, infatti, contribuirebbe non poco a snellire le procedure. E soprattutto eviterebbe il sorgere di equivoci che, puntualmente, ad ogni tornata di assunzioni, avvelenano il clima in cui si svolgono le operazioni. Tanto più che non sono rari i casi di docenti disabili che, pur avendo ottenuto l'accertamento dell'invalidità in tempo utile per la presentazione delle domande, omettono, per dimenticanza, di iscriversi al collocamento, perdendo il diritto ad avvalersi dei benefici di legge. Pur avendone titolo. Insomma, la capziosità della procedura, molto spesso si frappone come ostacolo insormontabile tra i soggetti portatori del diritto e la fruizione del diritto stesso. Vi sono addirittura casi di docenti che hanno perduto il diritto all'immissione in ruolo, perché non avevano fatto in tempo ad iscriversi al collocamento, pur avendo ottenuto il via libera delle commissioni mediche. In definitiva, una situazione paradossale che dura da troppo tempo e che merita di essere risolta in tempi brevi. (riproduzione riservata)